

		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI	2009
C.C.N.L. DIRIGENZA 1998/2001	ART. 26 Comma 1 lett. a)	Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997 INTEGRATO nell'anno 2000 ai sensi dell'ex art. 37 c. 4 CCNL/1996	-
	ART. 31 Comma 2	Ulteriore incremento di un importo pari al 3,3% della retribuzione di posizione alla data del 31.12.1999	-
	ART. 26 Comma 1 lett. b)	Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997	-
	ART. 26 Comma 1 lett. c)	Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. N. 29/1993	-
	ART. 26 Comma 1 lett. d)	Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la intennità integrativa speciale	-
	ART. 26 Comma 1 lett. e)	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del presente CCNL e all'art. 18 della Legge n. 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni	da determinare; incrementa la retribuzione di risultato del dirigente che vi partecipa
	ART. 26 Comma 1 lett. f)	Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	-
	ART. 26 Comma 1 lett. g)	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione)	-
	ART. 26 Comma 1 lett. i)	Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32.....	-
	ART. 26 Comma 2	Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)	-
	ART. 26 Comma 3	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.	16.253,00
	ART. 26 Comma 3	Analogia disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.	58.747,00
	ART. 26 Comma 4	A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al finanziamento delle retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certificano di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 31.4.2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.	-
	ART. 26 Comma 5	Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.	-
ART. 26 Comma 6	La verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3,4 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 4 (ove prevista)	-	
C.C.N.L. 2002/2005 biennio 2002/2003	ART. 23 Comma 1	Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo per tredici mensilità vigente alla data del 1.1.2002 è incrementato di un importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità. Conseguentemente le risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999 sono incrementate dall'anno 2002 del corrispondente importo annuo complessivo.	2.600,00
	ART. 23 Comma 3	A decorrere dal 1 gennaio 2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti.	1.904,27
	ART. 23 Comma 4	Ridestinazione delle somme di cui all'integrazione del 1,66% del monte salari 2001 applicabili per gli anni 2003,2004 e 2005 e ridistribuite in base al CDI siglato il 09.05.2006 ad aumento della retribuzione di risultato dell'anno 2006 (che passa dal 25% al 35% della retribuzione di posizione)	-
C.C.N.L. 2002/2005 biennio 2002/2004	ART. 4 Comma 1	Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date dell'1.1.2004 e dell'1.1.2005, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità: € 572,00 all'1.1.2004; € 1.144,00 all'1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento.	5.720,00
	ART. 4 Comma 4	A decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, le risorse per l'attribuzione di posizione e risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti.	1.577,05
	ART. 4 Comma 5	Integrazione del 0,89% del monte salari 2003 applicabile per l'anno 2006 e da ridistribuire con accordo da assumere in sede di contrattazione decentrata (costituisce quota una tantum per il 2007)	-
somme riportate da anni precedenti			3.691,77
		<b>TOTALE FONDO</b>	<b>90.493,09</b>
		di cui: indennità di posizione (€ 13.664,00 x 5)	68.320,00
		di cui: indennità di risultato (25%)	17.080,00